



Sistema di Gestione Integrata

Ottobre/Novembre 2008

# NEWS

## NUOVI OBBLIGHI E SCADENZE DEL D.LGS. 81/08

L'entrata in vigore del nuovo **Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81**, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008, s.o.) **ha introdotto degli obblighi che devono essere assolti entro il termine ultimo del 31.12.2008.**

Di seguito illustriamo le attività da svolgere:

✓ **Redazione del Documento di valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 17:**

**Articolo 28 comma 2**

"Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, **deve avere data certa...OMISSIS...**" (timbro postale, presenza di un notaio, servizio di marcatura temporale o postemail certificata – servizi offerti da Poste Italiane- o altro sistema da stabilire).

✓ **Formazione specifica in merito ai rischi specifici:**

**Articolo 37 comma 7:**

"Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2".

**E' inoltre necessaria la Redazione di:**

➤ **Piani Operativi di Sicurezza:** per aziende che operano nei cantieri, ovvero chi opera nell'edilizia, nell'impiantistica, opere di ingegneria ambientale, e manutenzione del verde ed in particolare per le aziende che lavorano in appalto all'interno di altri cantieri.

➤ **Piani di sicurezza:** per aziende che operano fuori dalla propria sede AD ESCLUSIONE dei cantieri edili (ad. es. per attività in ospedali, fabbriche, impianti, alberghi o comunque in strutture già definite).

**Modifiche alla sorveglianza sanitaria come di seguito riportato:**

✓ **Le nuove Cartelle Sanitarie sono redatte dal Medico competente, ad eccezione del modulo relativo alla sezione riguardante i rischi di mansione di ogni singolo lavoratore che deve essere compilata dal Datore di Lavoro:**

**Articolo 230 comma 1:**

"Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali

forniti dal servizio di prevenzione e protezione”.

## ✓ **Visite mediche aggiuntive per specifiche categorie di lavoratori:**

### **Art. 41 comma 4:**

le visite mediche “ sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” per alcune specifiche categorie di lavoratori:

➤ Analisi per alcol dipendenza:  
EMOCROMO COMPLETO, GAMMA

➤ GT, GOT, GPT+ CDT (transferrina decaroidrata)

➤ Analisi per sostanze psicotrope: test che verifichi assenza di sostanze psicotrope e sostanze stupefacenti: cocaina, amfetamina, metametamina (compreso ecstasy), marijuana (compreso cannabis), oppiacei (compreso eroina) e penciclidine

Se questo ultimo test dovesse dare una positività bisognerà ripetere l'esame in laboratorio.

## **Il Datore di Lavoro in caso di inadempienza degli obblighi delegabili e non delegabili ai sensi dell'art. 17-18 del D. Lgs. 81/08 risponderà in prima persona e sarà soggetto a sanzioni come stabilito dall'art. 55.**

Diventa doveroso sottolineare anche che il **D.Lgs. 231/2001**, sulla responsabilità amministrativa delle imprese, ha introdotto tra i reati previsti, il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il nuovo **D.Lgs. 81/08** sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede chiaramente che sia adottato un sistema di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ed orientato già verso un sistema secondo la norma **18001/2007** anche non certificato, ma con attestazione rilasciata da **Gruppo QU.A.S.A.R. s.r.l.**, ed integrazione tra i sistemi **Sicurezza 81/08** e **18001** ed **Ambiente 14001**, con impianto portante di un Sistema di Gestione della **Qualità 9001**.

L'adozione di un modello **OHSAS 18001:2007**, facilmente integrabile con i sistemi di gestione qualità e ambiente, comporta:

**Soddisfazione delle aspettative dell'opinione pubblica sempre più sensibile nei confronti della salute e della sicurezza sul lavoro.**

Puntando sui seguenti requisiti:

- ✓ Dotarsi di un Sistema di Gestione della SSL al fine di tutelare tutti coloro che si trovano più facilmente esposti a rischi per la salute e la sicurezza nello svolgimento delle rispettive mansioni.
- ✓ Implementare, gestire e migliorare nel tempo un Sistema di Gestione della SSL.
- ✓ Assicurare la conformità con quanto stabilito dalla propria politica di SSL.
- ✓ Dimostrare all'esterno la propria conformità.
- ✓ Certificare il proprio Sistema di Gestione della SSL avvalendosi di un'organizzazione indipendente.

Gruppo QU.A.S.A.R. s.r.l. realizza servizi di consulenza, per la realizzazione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro secondo le norme e le disposizioni legislative vigenti.

Gruppo QU.A.S.A.R. s.r.l. può aiutare inoltre le aziende ad introdurre un sistema di gestione certificato secondo la norma OHSAS 18001, offrendo inoltre un valido supporto all'integrazione del sistema di gestione della sicurezza con altri sistemi eventualmente già attuati (Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001 o EMAS).

*Dott. Claudio Mazzarella*  
Responsabile Marketing  
Gruppo QU.A.S.A.R. S.r.l.



**Socio networkaias**

**Gruppo Qu.a.s.a.r. S.r.l.**

[www.gruppo-quasar.it](http://www.gruppo-quasar.it)

Sede Legale ed Operativa : Viale Luca Gaurico, 257 - 00143 - ROMA – E-mail: [commerciale@gruppo-quasar.it](mailto:commerciale@gruppo-quasar.it)  
[amministrazione@gruppo-quasar.it](mailto:amministrazione@gruppo-quasar.it) – Tel. 06.51962114, 06.51962151, 06.51965770, Fax 06.51965686

Partita IVA e Codice Fiscale 05580001005 – R.I. 188796/1998 – REA C.C.I.A.A. n° 904271 – Capitale Sociale € 10.328,00 i.v.